

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Società Sportiva Dilettantistica "SSD Nuoto Scaligero S.S.D" (di seguito per brevità anche solo "Società").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIN, ASI attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FIN, ASI volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIN, ASI nell'ambito delle politiche di Safeguarding;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della Società "SSD Nuoto Scaligero";
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Norme di condotta

È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate.

L'SSD Nuoto Scaligero:

- a) assicura un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. Per tale finalità, la Società predispone i turni di allenamento e la partecipazione alle gare in egual modo per tutti gli atleti in egual misura e senza limitazioni alcune in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale, ecc.. I minori appartenenti a categorie svantaggiate vengono inseriti nel gruppo di allenamento alla presenza di almeno due istruttori in modo da facilitarne l'integrazione;
- b) riserva ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro. Per tale finalità, i corsi non agonistici vengono strutturati con la presenza di almeno 2 insegnanti (uno ogni 6 Tesserati) per poter garantire agli atleti di essere adeguatamente seguiti nello svolgimento dell'attività sportiva. Nei corsi agonistici, invece, il singolo insegnante è sempre affiancato da almeno altri 2/3 istruttori. Tutti i tecnici sono espressamente ed adeguatamente formati per assistere nell'allenamento le differenti età dello sviluppo e sono tenuti all'utilizzo di un linguaggio adeguato alla loro qualità di educatori prima che di allenatori.
- c) fa svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. Tutti gli insegnanti si dispongono all'ascolto dei minori al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo. Per tale motivo, l'attività sportiva viene programmata e personalizzata per ciascun atleta e la partecipazione ai vari campionati e tornei viene condivisa con l'atleta e la sua famiglia in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.
- d) presta la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori. Per questo motivo, è attivo il confronto costante con le famiglie per monitorare la presenza di eventuali difficoltà/patologie (es. diabete, crisi di panico, ecc.) che possano essere pericolose per l'allievo durante l'espletamento dell'attività sportiva. Una volta all'anno si organizzano lezioni in palestra con dietologi, mental coach ed altri professionisti per agevolare la comprensione dei disturbi alimentari, agevolare l'autodeterminazione e consolidare i rapporti con il prossimo.
- e) segnala, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza. Il costante confronto con le famiglie permette di monitorare i comportamenti inusuali dei minori al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche più gravi.
- f) Si confronta con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g) attua idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti
- sollecita atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evita l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
 - richiede ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - ha predisposto un uno spogliatoio per i soli insegnanti in modo da evitare che gli stessi entrino e si cambino nello stesso locale degli atleti;
 - nelle trasferte, predispone alloggi differenti per maestri e atleti benchè posti sullo stesso piano di alloggio per poter onorare gli oneri giuridici di custodia dei minori in assenza dell'esercente la potestà

genitoriale;

- non accompagna a casa i minori a seguito delle trasferte, ma predispone un luogo di ritrovo ove tutti i genitori possano venire a prelevare i figli minori;

- impone agli atleti un codice di condotta all'interno dei locali della palestra che è affisso ben visibile all'entrata della medesima.

h) previene, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali l'organizzazione di riunioni periodiche tra tecnici e la disponibilità verso i genitori, prima e dopo le lezioni, di un momento di confronto coi tecnici stessi;

i) evidenziare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona a pena dell'allontanamento dalla sede di allenamento o di gara;

j) favorisce la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rende consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede dell'Affiliata del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla pagina dedicata al Safeguarding del sito della società;

- affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla pagina dedicata al Safeguarding del sito della società del nominativo del Responsabile delle politiche di Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile delle politiche di Safeguarding nominato dalla società;

- comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Responsabile delle politiche di Safeguarding nominato dalla FIN e ASI;

- informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIN e ASI all'atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza ovvero tra professionisti non tesserati che dimostrino essere in possesso di esperienza nella trattazione di problematiche personali e minorili. In ogni caso il

Responsabile non deve aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni); non deve aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva pagina del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIN e ASI. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIN e ASI nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer della FIN e ASI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIN e ASI;

e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIN e ASI.

Art. 6 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIN e ASI e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto

a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della FIN e ASI, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIN e ASI.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8 – Sanzioni

In base alle disposizioni del Regolamento (Safeguarding) e del presente modello organizzativo si prevede che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIN e ASI a carico di tutti coloro che vi sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni modulate in base alla gravità del comportamento tenuto: ad esempio, richiamo verbale, sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo, qualora previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il tesserato ovvero dalle norme regolamentari della società.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIN e ASI.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIN e ASI, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di Condotta.

4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.